



**MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO  
Protocolli comportamentali  
Parte speciale  
di**

**MIRI S.p.a.**

**(ex. D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.)**

**Revisione esterna del 09/05/24**

**Via Ferrante Imparato n. 190 - 80146 Napoli  
Tel.: 081/7673240  
Internet: [www.mirispa.it](http://www.mirispa.it) - E-Mail: [info@mirispa.it](mailto:info@mirispa.it)**

## INDICE DEL DOCUMENTO

IL MODELLO ORGANIZZATIVO (PARTE SPECIALE)	6
1. La Parte Speciale - Introduzione	6
2. La struttura del Modello Organizzativo Parte Speciale	6
3. Obiettivo del Modello Organizzativo Parte Speciale	6
4. Contenuti del Modello Organizzativo Parte Speciale	6
SEZIONE A	7
1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs n. 231/2001)	7
2. Attività Sensibili	7
3. Regole generali	7
4. Il Sistema di deleghe e procure	8
5. Standard comportamentali	9
6. Procedure specifiche	10
7. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	11
ALLEGATO SEZIONE A	12
SEZIONE B	17
1. I reati riguardanti informatica e trattamento dati (artt. 24 bis d.lgs. n. 231/2001)	17
2. Principali aree aziendali risultanti a rischio	17
3. Regole generali	17
4. Standard comportamentali	17
5. Procedure special-preventive	17
6. Funzioni peculiari dell'OdV	18
ALLEGATO SEZIONE B	20
SEZIONE C	24
1. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 25 bis d.lgs. n. 231/2001)	24
2. Principali aree sensibili	24
3. Regole generali	24
4. Standard comportamentali	24
5. Procedure special-preventive	24
6. Funzioni peculiari dell'OdV	24
ALLEGATO SEZIONE C	26
SEZIONE D	28
1. Dei delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis e 25 bis 1 d.lgs. 231/2001)	28
2. Principali aree sensibili	28
3. Regole generali	28
4. Standard comportamentali	28
5. Procedure special-preventive	28

6. Funzioni peculiari dell'OdV	29
ALLEGATO D	30
SEZIONE E	32
1. Reati societari (art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001)	32
2. Attività Sensibili	32
3. Regole generali	32
4. Principi generali di comportamento	32
5. Procedure specifiche	34
6. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	36
ALLEGATO SEZIONE E	38
SEZIONE F	42
1. I reati riguardanti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 27 septies del d.lgs. n. 231/2001)	42
2. Principali aree sensibili	42
3. Regole generali	42
4. Standard comportamentali	42
5. Procedure special-preventive	43
6. Funzioni peculiari dell'OdV	43
ALLEGATO SEZIONE F	45
SEZIONE G	46
1. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 opties del d.lgs. n. 231/2001)	46
2. Principali aree aziendali risultanti a rischio	46
3. Regole generali	46
4. Standard comportamentali	46
5. Procedure special-preventive	47
6. Funzioni peculiari dell'OdV su tali rischi - reato	48
ALLEGATO SEZIONE G	49
SEZIONE H	50
1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).	50
2. Attività sensibili	50
3. Standard comportamentali	50
4. Procedure special-preventive	50
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	51
ALLEGATO SEZIONE H	52
SEZIONE I	55
1. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies).	55
2. Attività sensibili	55

3. Regole generali di comportamento	55
4. Procedure specifiche	55
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	56
ALLEGATO SEZIONE I	57
SEZIONE L	58
1. Reati ambientali ex D. Lgs 121/11, art 25 undecies	58
2. Attività sensibili	58
3. Regole generali di comportamento	58
4. Procedure specifiche	58
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	58
ALLEGATO SEZIONE L	59
SEZIONE M	66
1. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex L. 171/17, art 25 duodecies	66
2. Attività sensibili	66
3. Regole generali di comportamento	66
4. Procedure specifiche	66
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	66
ALLEGATO SEZIONE M	67
SEZIONE N	68
1. Attività sensibili	68
2. Regole generali di comportamento	68
3. Procedure specifiche	68
4. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	68
ALLEGATO SEZIONE N	69
SEZIONE O	70
1. Tutela per i dipendenti e/o collaboratori che segnalino illeciti (c.d. whistleblowing)	70
2. Attività sensibili	70
3. Regole generali di comportamento	70
4. Procedure specifiche	70
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	70
ALLEGATO SEZIONE O	71
SEZIONE P	74
1. Reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies	74
2. Attività sensibili	74
3. Regole generali di comportamento	74
4. Procedure specifiche	74
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	75
ALLEGATO SEZIONE P	76

SEZIONE Q	78
1. art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".	78
2. Attività sensibili	79
3. Regole generali di comportamento	79
4. Procedure specifiche	79
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	79
ALLEGATO SEZIONE Q	80
SEZIONE R	82
1. I reati di contrabbando, art. 25 sexiesdecies	82
2. Attività sensibili	82
3. Regole generali di comportamento	82
4. Procedure specifiche	82
5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	83
ALLEGATO SEZIONE R	84
SEZIONE S	85
1. artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".	85
2. Attività sensibili	85
3. Regole generali di comportamento	86
4. Procedure specifiche	86
6. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato	86
ALLEGATO SEZIONE S	87

## IL MODELLO ORGANIZZATIVO (PARTE SPECIALE)

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### 1. La Parte Speciale - Introduzione

La Parte Speciale è lo strumento di completamento del Modello Organizzativo in essere in **MIRI S.p.a.** (d'ora in poi **MIRI**), funzionale a definire procedure, indicazioni, regole e quant'altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato risultate potenzialmente a rischio in sede di Mappatura dei Rischi.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta all'organizzazione di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare, i rischi di commissione dei reati.

Alla luce di tale finalità, pertanto, tutto il processo di revisione continua del modello organizzativo permette nel tempo di ridurre l'entità del rischio in sede di mappature delle criticità e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione del rischio.

In base alle risultanze della Mappatura dei Rischi alcune categorie di reati presupposto sono state valutate non applicabili o non compatibili con l'attività di **MIRI** o, comunque, non rilevanti in termini di rischio specifico e, pertanto, non sono state oggetto di particolari azioni preventive in questa sede. In particolare tali categorie sono le seguenti:

- Delitti di criminalità organizzata, art. 24 ter;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25 quater;
- Delitti contro la personalità individuale ex art. 25 quinquies
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 quater, comma 1;
- Reati transnazionali, L. n. 146/2006.
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi e scommesse ex art. 25, quaterdecies
- Razzismo e Xenofobia ex art. 25, terdecies

Per quanto riguarda invece i Delitti contro la personalità individuale, art. 25 quinquies, sono state ritenute sufficienti le azioni indicate in fase di mappatura dei rischi, anche con il supporto dei sistemi prevenzionali individuati nella sezione relativa ai reati informatici, pertanto tali delitti non saranno oggetto di un'apposita sezione.

### 2. La struttura del Modello Organizzativo Parte Speciale

La struttura della Parte Speciale segue la logica dinamica e settoriale voluta per il modello nel suo insieme, in quanto rende possibile adeguamenti legati alle eventuali modifiche, sia in ordine alle tipologie di reato soggetti alla disciplina specifica, sia in relazione ai contenuti delle singole fattispecie.

### 3. Obiettivo del Modello Organizzativo Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, ossia Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti, Agenti, Partners, Fornitori e Clienti, adottino regole di comportamento conformi a quanto qui indicato al fine di prevenire i Reati potenzialmente pericolosi.

Nello specifico lo scopo è:

- Indicare le procedure, le indicazioni e le regole che i Destinatari, come sopra indicati, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione ed attuazione del modello;
- Fornire all'Organismo Di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

### 4. Contenuti del Modello Organizzativo Parte Speciale

La Parte Speciale contiene:

- Le azioni correttive individuate per categorie di reati in funzione delle risultanze della mappatura dei rischi;
- I riferimenti a procedure interne adottate o adottande finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto;
- Il coordinamento con le best practices e i sistemi di controllo vigenti.

- Le disposizioni normative applicabili

## SEZIONE A

### 1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 231/01.

La natura di **MIRI** e l'attività esercitata possono esporre difficilmente gli Esponenti aziendali alla potenzialità commissiva dei suddetti reati. Risulta comunque opportuno adottare Protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare i comportamenti in modo da prevenire condotte illecite di tali specie.

Nell'**Allegato**, riportato in calce al presente Capitolo, sono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel decreto 231 agli artt. 24 e 25. Onde consentire un migliore inquadramento dell'ambito applicativo delle norme incriminatrici, in esso sono altresì illustrate le nozioni di "**pubblico ufficiale**" ed "**incaricato di pubblico servizio**", anche secondo quanto ormai consolidato in Giurisprudenza.

### 2. Attività Sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

Costituiscono situazioni di media attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività tutti i macro-processi/processi sensibili di cui all'art. 25

### 3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di **MIRI** è incentrato sul rispetto formale delle procedure, su separazione e coordinamento dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di:

- conoscibilità degli stessi all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione, per rendere possibile la tracciabilità delle attività svolte da chi opera per conto della stessa;
- svolgimento dell'attività conformemente alle prescrizioni delle procedure adottate dalla Società, che impone che ogni commessa/ordine venga gestita secondo procedure di trasparenza, a cura di un Responsabile.

### 3.1 Responsabilità interne nei rapporti con la P.A.

Onde garantire una corretta tracciabilità delle attività intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, ciascuna operazione ricompresa nell'ambito delle Attività Sensibili, farà capo ai Responsabili della Funzione interessata purché dotati di idonei poteri, quali soggetti referenti e responsabili, nell'ambito dello specifico procedimento da espletare.

Nel caso di verifiche ed ispezioni, da parte di organi pubblici o dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile aziendale interessato dovrà fornire le seguenti informazioni relativamente all'operazione posta in essere:

- i. descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico della stessa;
- ii. l'ente della P.A. al quale si riferisce l'operazione;
- iii. il nominativo degli Esponenti aziendali - ferma la responsabilità del Responsabile Aziendale - ai quali siano state delegate funzioni o compiti nell'ambito dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- iv. il nominativo di eventuali Consulenti o Partners incaricati di assistere la Società nella procedura, con l'indicazione dei seguenti ulteriori elementi:
  - motivazioni che hanno portato alla scelta di essi;
  - tipo di incarico conferito (ovvero, nel caso dei Partners, tipo di accordo associativo realizzato);
  - corrispettivo riconosciuto;
  - eventuali condizioni particolari applicate e loro giustificazione.
- v. per la partecipazione a negoziazione diretta con enti pubblici rivestono rilievo le seguenti indicazioni
  - i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti nel corso del procedimento;
  - i passaggi significativi della procedura di negoziazione diretta;
  - le garanzie rilasciate;
  - l'esito della procedura;
  - la conclusione dell'operazione.
- vi. dovrà sempre essere ricostruibile, da parte del Responsabile Aziendale della Commessa/Ordine interessato, ogni movimentazione di denaro effettuata nell'ambito della procedura stessa o, comunque, ad essa riconducibile, nonché la causale a base dei suddetti flussi monetari.
- vii. per le procedure di erogazione di finanziamenti pubblici, dovranno essere individuabili:
  - fonte normativa che prevede la concedibilità del finanziamento;
  - la richiesta del finanziamento;
  - i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti;
  - i passaggi significativi della procedura di finanziamento;
  - l'esito della procedura;
  - il rendiconto circa l'impiego delle somme ottenute, onde poterne verificare la corretta destinazione.

## **4. Il Sistema di deleghe e procure**

Il Sistema di deleghe e procure è preordinato all'efficiente gestione dell'attività aziendale, anche nell'ottica della prevenzione della commissione di reati.

"Delega" è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; "Procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società conferisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del Sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- i. qualsiasi Esponente aziendale intrattenga rapporti giuridico-economici per conto della Società con la P.A. deve essere dotato di formale delega autorizzativa in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;



- ii. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'Organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- iii. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
  - il soggetto ed i poteri delegati;
  - il soggetto (organo o individuo) al quale il delegato riporta gerarchicamente;
  - la durata.
- iv. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- v. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli, con obbligo di formale rendicontazione.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, di specifico contratto di incarico.
- La procura deve descrivere i relativi poteri di gestione e, ove necessario, deve essere accompagnata da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, limiti di spesa numerici, sempre nei limiti del budget disponibile formalmente approvato;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per effettuare modifiche e revoche delle procure conferite.

### 5. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A.;

E' fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato. In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti devono risultare sempre di modico valore, o rientrare negli usi, come nel caso dei regali natalizi;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, ovvero a loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di Dipendenti, Dirigenti, Amministratori, Consulenti o Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli ai quali erano destinati.

## 6. Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- i. agli Esponenti aziendali che intrattengono rapporti con esponenti della P.A. per conto della Società, deve essere formalmente conferita delega, mentre ai Consulenti e Partners un incarico espresso nel relativo contratto;
- ii. di ogni criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato il Consiglio di Amministrazione con nota scritta, nonché l'Organismo di Vigilanza, affinché vengano presi i provvedimenti atti ad eliminare la problematica evidenziata;
- iii. i Consulenti e Partners devono essere individuati mediante procedure trasparenti e con parità di trattamento, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali per prestazioni di lavoro autonomo o temporaneo;
- iv. i contratti tra Società e Consulenti o Partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto avente i poteri conformemente al Sistema delle deleghe vigente;
- v. i contratti con i Consulenti o con i Partners devono contenere clausole standard, che impongano loro il rispetto del d.lgs. 231/2001, salvo l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);
- vi. non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa di cui decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, "Antiriciclaggio", dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari;
- vii. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti, devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- viii. gli Esponenti aziendali esercenti funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sulla corretta attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie, all'Organismo di Vigilanza;
- ix. coloro i quali siano competenti alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A. di report, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, ex art. 24 bis;
- x. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all'Organismo di Vigilanza, laddove riportino contestazioni o irregolarità;
- xi. particolare attenzione è richiesta in sede di sollecito e recupero forzoso di crediti vantati nei confronti della P.A. dalla Società. Per quanto concerne il recupero di crediti in sofferenza, ovvero non soddisfatti nonostante i ripetuti solleciti, risulta necessario il formale rilascio da parte del soggetto gerarchicamente competente di:
  - autorizzazione del legale incaricato a soluzioni transattive, conciliazioni, rinunce a crediti, concessioni di dilazioni, cancellazioni di garanzie reali e personali, nonché alla rinuncia agli atti od al proseguimento del giudizio incardinato o delle procedure esecutive;
  - giustificazione per operazioni di svalutazione o "riporto a perdita" di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
- xii. ogni corrispondenza o reporting destinato ad esponenti della P.A. deve essere effettuata mediante trasmissione di "posta certificata", con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata.

### **7. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- i. monitoraggio continuativo, anche mediante controlli "a campione", delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.;
- ii. attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo dalla Società con la P.A., con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- iii. revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- iv. controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute riguardanti presentazione di istanze per finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l'utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;
- v. idem per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore della Società.

L'Organo amministrativo, gli Organi di controllo, i Responsabili di Funzione devono trasmettere all'OdV, con la cadenza periodica indicata, ovvero con tempestività allorché ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione e aggiornamento, di rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente l'azione prevenzionistica dei reati di cui agli artt. 24 e 25, d.lgs. cit..

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo in sede di reporting annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO SEZIONE A**

**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

**Malversazione a danno dello Stato. (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi ai quali erano destinate, cioè per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse (la condotta incriminata, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta essendo privo di rilievo che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La fattispecie di cui al presente reato si può configurare anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che, successivamente, non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non veritiere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Contrariamente a quanto evidenziato in merito al reato di cui all'art. 316-bis, è irrilevante l'uso che venga fatto di tali erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, configurandosi lo stesso solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

**Concussione (art. 317 c.p., come modificato dalla l. n. 190/2012)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In concreto, tale forma di reato può ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfitta della sua qualità per richiedere a terzi prestazioni non dovute.

**Corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio, di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318-319- 319-bis, 320, 321 c.p., come modificati)**

L'art. 318 c.p. prevede e punisce l'ipotesi della corruzione impropria; è punito il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta anche la semplice promessa.

L'art. 319 c.p., invece, prevede e punisce l'ipotesi della corruzione propria; è punito il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare (corruzione propria antecedente) o per aver omesso o ritardato (corruzione propria susseguente) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Per il primo comma dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

E' prevista, inoltre, dall'art. 319 bis c.p., una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena per le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti dall'art. 319 c.p. abbiano per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta dolosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, trovandosi in una posizione di soggezione.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così come esplicitato dagli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche al corruttore.

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

L'art. 319 ter c.p. prevede e punisce colui il quale commette fatti di corruzione, ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p., con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni, la pena è aumentata; inoltre è previsto un ulteriore aumento di pena se l'ingiusta condanna alla pena detentiva è superiore a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

#### **Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190/2012)**

Tale ipotesi di reato, di recente introduzione nel Codice Penale, si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso, il comportamento concussorio si sostanzia nella persuasione del privato a sottomettersi alla sollecitazione del rappresentante pubblico onde evitare un pregiudizio maggiore.

#### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, come previsto dagli artt. 318 e 319 c.p. e con tutte le distinzioni sopra evidenziate (corruzione impropria antecedente e susseguente; corruzione propria antecedente e susseguente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuti loro rivolte da chiunque.

#### **Peculato, Concussione, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis)**

L'art. 322 bis c.p. stabilisce che quanto previsto dagli artt. (314 c.p.- Peculato), (316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui), da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, si applica anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o un altro Ente Pubblico, arrecando loro un danno e realizzando un ingiusto profitto a favore dell'agente o di terzi.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri consistenti nel comunicare dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale fattispecie prevede e punisce la condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo indebitamente con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione all'art. 640 ter, se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

**Nozione di Pubblico ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio**

**Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)**

Ex art. 357 de Codice penale, è tale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ciò che determina la qualifica di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che intercorre fra il soggetto e l'ente. Inoltre, per l'individuazione dell'attività cui deve riconoscersi carattere pubblico, si fa riferimento alla natura delle norme che disciplinano la stessa, per cui è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico che attribuiscono i poteri tipici della potestà amministrativa.

La qualifica di cui sopra, dunque, va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Quando ricorrono tali presupposti, è irrilevante che il singolo concorra o meno a formare la volontà dell'ente pubblico, perché la giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna.

Delle tre funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 357 c.p., riveste particolare interesse, con riguardo al presente Modello Organizzativo, la funzione amministrativa, descritta nel secondo comma della medesima disposizione, come la funzione "*disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Nell'ambito della funzione amministrativa, occorre poi differenziare la pubblica funzione dal pubblico servizio.

La dottrina è concorde nel rinvenire i tratti differenziali della pubblica funzione nella partecipazione alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ovvero nell'esercizio ed utilizzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.)**

Ex art. 358 c.p. è considerato tale colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – ossia, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima - con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o di prestazione d'opera meramente materiale.

La definizione di persona incaricata di pubblico servizio prescinde, pertanto, dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con un ente pubblico. Viene infatti adottata una concezione *funzionale-oggettiva*, dovendosi considerare tale ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche.

La dottrina, in particolare, sostiene che il legislatore abbia accolto una nozione residuale di pubblico servizio connotata, da un lato, dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (fra cui si afferma rientrano non solo i poteri certificativi ed autoritativi, ma anche la formazione e manifestazione della volontà della P.A.) e, dall'altro, dallo svolgimento di funzioni diverse dalle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In presenza dello svolgimento di un'attività avente i requisiti predetti, la giurisprudenza ritiene irrilevante la natura della normativa che disciplina il rapporto.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere rilievo anche alla prestazione di fatto di un pubblico servizio; la sussistenza di tale qualifica è individuabile anche quando il soggetto sia legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro per una qualifica comprendente mansioni diverse da quelle proprie del lavoro in concreto espletato.



## SEZIONE B

### 1. I reati riguardanti informatica e trattamento dati (artt. 24 bis d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di reati informatici e trattamento dati, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

### 2. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati riguardanti informatica e trattamento dati le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Consulenti e Outsourcers

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione di media potenzialità commissiva associata all'insieme dei reati.

### 3. Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termine di disposizioni generali sia dal Modello Parte Generale che dal Codice etico in vigore, la società ha in essere procedure articolate per il controllo preventivo e continuativo del sistema informativo aziendale.

Tali procedure sono state anche sintetizzate in una specifica Policy distribuita e condivisa con tutto il personale dipendente, nonché con tutti i soggetti esterni abilitati all'uso dei software interni ed esterni in dotazione.

### 4. Standard comportamentali

Le seguenti regole di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

- Ciascun Esponente aziendale è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione (i.e. componenti *hardware* e *software* forniti all'utente dall'**MIRI** o di proprietà dell'utente ed autorizzate dall'**MIRI**), fissa o mobile, di cui resta responsabile e custode, dovendo prontamente segnalare danneggiamenti o smarrimenti al Responsabile della funzione aziendale.

### 5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

In particolare ciascun esponente aziendale:

- dovrà utilizzare (senza poterne dare comunicazioni a terzi), con le modalità indicate, lo User ID e la *password* individuale di autorizzazione all'accesso al Sistema informatico aziendale, o gli eventuali sistemi di identificazione ed autenticazione alternativi (es. utilizzo di lettori di impronte digitali e *smart card*) in modo personale, garantendo quindi la segretezza degli stessi; è vietato l'uso, dei suddetti dispositivi da parte di soggetti diversi dall'intestatario;
- dovrà utilizzare personalmente le credenziali che consentono gli accessi ai sistemi informatici aziendali ed ai relativi servizi, senza poterle condividere o cedere a terzi;
- dovrà operare sui computer aziendali esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Responsabile Aziendale di

riferimento. In particolare, è vietato l'ascolto di programmi e files video, audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi;

- dovrà navigare in Internet e utilizzare la posta elettronica per finalità legate all'espletamento delle proprie mansioni. È tollerato l'uso personale esclusivamente se occasionale e sempre che non abbia effetti negativi in ordine al livello della performance dei Sistemi o dell'attività lavorativa generale;
- non dovrà visitare siti Internet, né inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), né scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (*freeware* e *shareware*) prelevati da siti Internet (tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo antivirus), né caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo *software* o altro materiale in violazione alle leggi sul *copyright* o dei diritti riservati del legittimo proprietario;
- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo *Peer to Peer*) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da *copyright*;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore;
- non è consentita l'effettuazione di transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti online e simili, se non ai soggetti formalmente incaricati nell'Area Amministrazione e nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
- dovrà controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo e non eseguire *download* di file eseguibili; ove sia dubbia l'attendibilità del mittente è vietato aprire i messaggi senza aver contattato il Responsabile dei Sistemi Informatici aziendale;
- non dovrà sollecitare corrispondenza elettronica senza relazioni con le attività aziendali, né promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività aziendale, anche a fini di lucro o di profitto personale;
- non dovrà utilizzare il servizio di posta per condurre attacchi a computer esterni alla rete, o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui, o per diffondere software "illegale" (virus, ecc.);
- non dovrà utilizzare, né installare *software* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- sono vietati comportamenti atti al danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi dei Sistemi informativi di pubblica utilità e/o dello Stato e/o di altro Ente Pubblico ai quali, per motivi di lavoro, si possiedono le autorizzazioni per accedere;
- non dovrà modificare la configurazione hardware e software della postazione di lavoro (fissa e/o mobile), aggiungendo o rimuovendo componenti, modificando lo standard aziendale, al fine di non danneggiare e/o interrompere il sistema informativo o telematico dell'**MIRI**.

## **6. Funzioni peculiari dell'OdV**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- i. monitoraggio continuativo dell'azione di controllo del Responsabile (esterno) IT, anche tramite apposita reportistica;
- ii. esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- iii. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- iv. coordinamento e flusso informativo con il Responsabile (esterno) IT nella definizione di nuove procedure di gestione informatica;

L'Amministratore delegato, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale, ovvero con

tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'artt. 24 e 24 bis d.lgs. cit..

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO SEZIONE B**

**I reati riguardanti informatica e trattamento dati**

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. (481 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [c.p. 31]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [c.p. 70, n. 2].

**Falsità materiale commessa dal privato (482 c.p.)**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490-491]

**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (483 c.p.)**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**Falsità in registri e notificazioni (484 c.p.)**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a trecentonove euro.

**Falsità in scrittura privata (485 c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490].

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493bis].

**Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (490 c.p.)**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute

**Uso di atto falso (489 c.p.)**

Chiunque, senza essere concorso [110] nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo [493bis].

[Qualora si tratti di scritture private (2), chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (3) o di recare ad altri un danno [491].

**Documenti informatici (491 bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p.)**

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale

o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

**Danneggiamento (635 c.p.)**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [c.p. 624] o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 424, 427, 431, 638].

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p.)§**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater c.p)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)**

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

## SEZIONE C

### 1. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 25 bis d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di falsità in monete e in carte di pubblico credito, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

### 2. Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Responsabile Amministrativo, Consulenti e Outsourcers.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato una valutazione generale di media gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato

### 3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

### 4. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- Effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di valori molto esigui
- Contraffare o alterare monete, valori di bollo e simili
- Mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

### 5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi le regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello e nel codice etico, senza necessità di ulteriori presidi specifici.

Le attività svolte da **MIRI** prevedono inoltre, per le pubblicazioni cartacee ed elettroniche, un controllo preventivo sia di testi che immagini, anche riprodotte di marchi, di segni di riconoscimento, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali,

### 6. Funzioni peculiari dell'OdV

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con il Responsabile Comunicazione e Marketing;

L'Amministratore Delegato, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale, ovvero con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV



all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO SEZIONE C**

**Delitti di falsità in monete**

**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p.)**

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**Alterazione di monete (454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

**Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (457 c.p.)**

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

**Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p.)**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

**Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

**Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.).**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

## SEZIONE D

### 1. Dei delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis e 25 bis 1 d.lgs. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto i delitti contro l'industria e il commercio, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

In particolare, nell'art. 25-bis è stata inserita la lettera f-bis), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p, mentre l'art. 25-bis.1 sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione dei reati previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.

### 2. Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Consulenti e Outsourcers.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

Costituiscono situazioni di media attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- Commerciale, amministrazione e servizi di consulenza vari
- Gestione dei contratti
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse

### 3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

### 4. Standard comportamentali

I seguenti obblighi di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- effettuare, nella instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- astenersi da qualsiasi comportamento nei confronti di clienti, Mass Media e soggetti concorrenti della Società che possa integrare una violenza o una minaccia, ed in genere da comportamenti non conformi alla correttezza professionale idonei a creare indebiti effetti distorsivi della concorrenza;
- Prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore, circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti; circa il rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti.

### 5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi le seguenti regole di condotta:

- La Direzione Commerciale assicura la piena identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti/funzioni aziendali coinvolti nella definizione della politica commerciale relativa alla distribuzione dei prodotti ai fini della sola commercializzazione
- La Società garantisce la puntuale regolamentazione delle modalità operative finalizzate a:
  - (i) la definizione della politica commerciale relativa alla distribuzione e commercializzazione in Italia dei prodotti;
  - (ii) le attività e i controlli effettuati;
  - (iii) le modalità di autorizzazione della politica commerciale;
- La gestione delle attività inerenti alla diffusione di notizie e/o alla pubblicità relativa ai prodotti ai fini della commercializzazione in Italia, inclusi i rapporti con i Mass Media ed i c.d. rapporti istituzionali, viene effettuata in piena conformità con le policy di riferimento
- E' assicurata, anteriormente alla distribuzione dei prodotti sul territorio italiano, la scrupolosa verifica da parte di tutte le funzioni preposte, ciascuna per le attività di propria competenza in ordine all'origine, provenienza, qualità dei prodotti importati in Italia e destinati alla distribuzione sul territorio nazionale.
- E' la completezza, correttezza ed idoneità della etichettatura e della eventuale ulteriore documentazione di accompagnamento a ciascun prodotto/componente ricevuto ai fini della successiva messa in vendita sul territorio italiano

#### **6. Funzioni peculiari dell'OdV**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;

L'Amministratore Delegato ed i diversi responsabili – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale, ovvero con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO D**

**DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS E 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001)**

**Art. 473 c.p.- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 474 c.p. –Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La nozione di "violenza sulle cose" si ricava dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

**Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

**Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali**

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 51.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

**Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio**

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

**Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

**Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

**Art. 517 - ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517- bis, secondo comma. 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 517 - quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517- bis, secondo comma. 4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

## SEZIONE E

### 1. Reati societari (art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001)

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità di tali beni giuridici della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

Le fattispecie giuridiche previste dagli artt. 25 ter (reati societari) del d.lgs. 231/01 sono illustrate nell'**Allegato** in calce al presente Capitolo.

### 2. Attività Sensibili

Dalla specifica Matrice elaborata – al cui contenuto rinviamo in dettaglio - risultano le concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss Cod. civ.

Trattandosi di "reati propri" i soli possibili autori risultano CDA, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Responsabile Amministrativo, Preposto alla redazione dei documenti contabili, Sindaci, Liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

Possono essere altresì individuati soggetti apicali e sottoposti operanti in specifiche Aree aziendali, nonché collaboratori e *outsourcers*, ma solo a titolo di concorso nella commissione del reato.

Costituiscono situazioni di media gravità tutti i processi sensibili individuati nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività.

### 3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai Consulenti ed ai Partners è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli artt. 25 ter.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

### 4. Principi generali di comportamento

E' fatto espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;



- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di altre società, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo amministrativo e, in ogni caso, all'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro famigliari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.

#### 4.1 Tutela dell'integrità di beni giuridici della Società

Agli Amministratori, Dirigenti, i Dipendenti, i Consulenti e i Partners, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto espresso divieto di:

- i. restituire conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- iii. ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- iv. acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- v. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- vi. procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- vii. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle loro rispettive attività di controllo e vigilanza, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

### **5. Procedure specifiche**

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

#### 5.1 Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge e del Modello, in modo tale che permettano di :

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti dalla Funzione responsabile con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso.
- Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare e la definizione dei flussi informativi;
- istituire meccanismi di autenticazione per l'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Sezione speciale dei Protocolli Comportamentali relativa al reato ex art. 24 bis, Reati informatici e trattamento di dati personali.
- Il Responsabile di Funzione dovrà curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neo assunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità.

Dovranno essere curati i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con adeguato anticipo e con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;
- consegna unitamente a detta bozza delle relazioni accompagnatorie redatte dal Collegio sindacale;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge.

#### 5.2 Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate – quando permesse - nel rispetto della normativa applicabile.

#### 5.3 Altre misure di prevenzione dei reati societari

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curate dal CFO; gli adempimenti pubblicitari conseguenti sono effettuati a cura della Area Amministrativa della Società;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti prevenzionali richiesti dall'Organismo di Vigilanza;
- in particolare, a cura del Responsabile Finanza, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, partecipando al disegno dei relativi Sistemi, nonché monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità.

Le funzioni e le attività degli Organi sociali sono svolte conformemente alle prescrizioni dei relativi Regolamenti.

#### 5.4 Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate

Con riferimento specifico alle fattispecie di cui all'art. 25 sexies (Abuso di mercato), si prevede in capo agli Esponenti aziendali che possano acquisire notizie ed informazioni privilegiate riguardanti società con titoli quotati nei mercati regolamentati, di prestare particolare attenzione alla gestione delle stesse, sia all'interno della Società, che nelle comunicazioni verso l'esterno, attività questa riservata al Responsabile Commerciale.

In particolare, gli Esponenti aziendali devono:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- non discutere con estranei, né diffondere informazioni privilegiate o comunque riservate, o acquisite durante l'attività lavorativa e/o durante la partecipazione a riunioni;
- non diffondere, attraverso qualsiasi canale, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero di cui non sia certa la veridicità, o comunque fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari di società con le quali **MIRI** intrattiene rapporti e relazioni.

#### 5.5 Corruzione tra privati

Con specifico riguardo alla nuova fattispecie dell'art. 2635 c.c., in particolare al richiamato 3. comma della legge n. 190/2012, è fatto espresso divieto ai soggetti "apicali" e ai "sottoposti" della Società, di ricevere, per sé o per altri, da esponenti di una società terza, promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere, od omettere, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando per l'effetto un nocumento alla Società.

**MIRI** ha adottato, a fini prevenzionali, criteri di predeterminazione delle condizioni di erogazione dei propri servizi e di garanzia di verifica della congruità dei prezzi di acquisto e dei corrispettivi in favore di partner e fornitori, nonché delle politiche di omaggistica, regalie e sponsorizzazioni.

Ogni saldo di fatture o di corrispettivi dovuti deve conformarsi alle procedure e regole comportamentali previste nel Codice etico, nei Protocolli comportamentali e nelle procedure aziendali vigenti.

#### 5.6 Gestione finanziaria

Le operazioni di natura finanziaria (in euro o in valuta estera) devono essere effettuate con il supporto degli Intermediari Finanziari abilitati.

Le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto della Società, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati.

Nelle eventuali operazioni effettuate dalla Società con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "*black-list*", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto della Società, di c/c o di fondi c.d. "neri" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.

Il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge.

La selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito alla Società, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni aziendali, nonché al Manuale della Qualità e all'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello "231".

#### 6. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- i. monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- ii. esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- iii. esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- iv. setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione della Sezione speciale dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex art. 25 ter;
- v. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- vi. coordinamento e flusso informativo dal CFO nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;

- vii. coordinamento ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo amministrativo e con i Consiglieri delegati, nonché ai sensi dell'art. 2403 c.c. con il Collegio sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, i Responsabili di Funzione e il Collegio sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, d.lgs. cit..

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE E

REATI SOCIETARI

**Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

**Art. 2621-bis c.c (Fatti di lieve entità').**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

**Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

#### **Falso in prospetto**

*L'art. 173 bis del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2623 c.c.*

#### **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

*L'art. 2624 c.c. è peraltro stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs 39/2010; lo stesso decreto, però, introduce, all'art. 27, la fattispecie criminosa di Falsità nelle Relazioni o nelle Comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale*

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato è commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Se tale condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena è aumentata.

L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

#### **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato è commesso dagli Amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante e che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Peraltro, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale la condotta è stata posta in essere.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Sono puniti gli amministratori che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Tale reato è, peraltro, perseguibile a querela della persona offesa e il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

#### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629-bis c.c., aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262)**

E' punito l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di



cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma (l'art. 2391 c.c. primo comma stabilisce così recita:

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”).

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si verifica quando, da parte di amministratori e soci conferenti, anche in parte, viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una



sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono sanzionati con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

E' previsto un aumento di pena se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri Stati dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## SEZIONE F

### **1. I reati riguardanti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 27 septies del d.lgs. n. 231/2001)**

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

E' opportuno sottolineare che, data la natura colposa dei reati in oggetto, la società provvede con particolari cautele all'azione penal-preventiva.

### **2. Principali aree sensibili**

Con riferimento ai reati in oggetto le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto, in relazione al presente aggiornamento, è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di media gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato

### **3. Regole generali**

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte, dai responsabili individuati, conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- la predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate ai luoghi di lavoro, compresi specifici DPI, ove necessari.
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

### **4. Standard comportamentali**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale

### **5. Procedure special-preventive**

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, e nel Codice Etico le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la previsione delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori, per la sicurezza
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

### **6. Funzioni peculiari dell'OdV**

Tra le funzioni peculiari svolte dall'OdV in detto ambito, si evidenziano:

- i. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- ii. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- iii. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- iv. proporre al "datore di lavoro" e/o ai dirigenti delegati le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

– nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, d.lgs. cit..

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in subjecta materia sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

## ALLEGATO SEZIONE F

### I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro

#### **Omicidio colposo (589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### **Lesioni personali colpose (590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

## SEZIONE G

### 1. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 opties del d.lgs. n. 231/2001)

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura dei rischi e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

### 2. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai delitti in oggetto, le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di media gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato

### 3. Regole generali

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

### 4. Standard comportamentali

Le seguenti regole di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a Consulenti e Partners della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, si stabilisce che:

- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta dalla Società non possono essere determinate da una sola persona e vanno sempre motivate;
- la Società determina i criteri di valutazione dei fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);

I criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:

- profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento

in attività criminose); comportamento del fornitore (es. il fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il fornitore rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; il fornitore si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il fornitore insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);

- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il fornitore richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
- dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off-shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);

## **5. Procedure special-preventive**

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure ora descritte, anche i seguenti presidi integrativi:

- per determinate tipologie di operazioni che superino una determinata soglia quantitativa il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, può stabilire – o modificare, se necessario – una procedura autorizzativa a firma congiunta;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.
- gli incassi della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- tutti gli acquisti di beni e servizi devono prevedere il controllo dei seguenti processi:
  - determina, ossia l'iter di approvazione amministrativa che si conclude con la deliberazione della spesa da parte dell'organo competente
  - contratto - emissione ordine di acquisto, che deve contenere almeno le informazioni relative alla descrizione della natura del bene e/o servizio, al prezzo, alla quantità richiesta
  - entrata merci, ossia il controllo della conformità del bene/servizio ricevuto a quanto richiesto in fase di ordine
  - registrazione documento passivo, consistente nella fattura o altro documento che prelude al pagamento dello stesso
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì

l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

#### **6. Funzioni peculiari dell'OdV su tali rischi - reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con i Responsabile di Area e di Funzione

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.



**ALLEGATO SEZIONE G**

**I Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita**

**Ricettazione (648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Riciclaggio (648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Autoriciclaggio (648 ter, 1)**

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

## SEZIONE H

### 1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che opera il contrasto del fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali e tutela la proprietà industriale, ha aggiunto il nuovo **art. 25 novies**, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" nel catalogo dei reati ex d.lgs. n. 231/2001.

In forza di tale disposizione, qualora vengano commessi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 5, lett. a) e b) del decreto, nell'interesse o a vantaggio della loro Società, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 artt. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma; 171 bis; 171 ter; 171 septies; 171 octies, si potrà configurare la responsabilità "amministrativa" della persona giuridica, con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche interdittive (cfr. l' **Allegato** in calce al presente Capitolo).

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura elaborata dalla Società, risultano:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Finanza, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

Costituiscono situazioni di media gravità nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività tutti i macro-processi/processi individuati

### 3. Standard comportamentali

Le attività di coloro che agiscono per conto di **MIRI** devono conformarsi alle disposizioni normative vigenti, ai principi espressi dal Codice Etico, nonché alle regole comportamentali contenute nel presente Modello 231.

È fatto obbligo a carico degli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Consulenti e Partners di prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore.

È fatto espresso divieto a carico dei soggetti summenzionati di installare, detenere e duplicare qualsiasi programma software in maniera abusiva, ovvero senza il relativo accordo di licenza d'uso, valido ed efficace.

La Società, pertanto, si impegna ad aggiornare costantemente il Sistema informatico aziendale, attraverso l'installazione di programmi idonei a garantire la miglior protezione dello stesso da accessi esterni non autorizzati, nonché dall'indebito utilizzo da parte di soggetti non abilitati.

A tal fine la Società garantisce l'idonea segregazione delle aree e dei siti aziendali, anche esterni ove sono allocati i server.

### 4. Procedure special-preventive

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

Ciascun Esponente aziendale è assegnatario o autorizzato all'uso di una o più postazioni (i.e. componenti *hardware* e *software* forniti all'utente dall'**MIRI** o di proprietà dell'utente ed autorizzate

dall'**MIRI**), fisse o mobili, di cui resta responsabile e custode, dovendo prontamente segnalare danneggiamenti o smarrimenti al Responsabile della funzione aziendale.

Tali postazioni, intesi come personal computers fissi o portatili di proprietà dell'**MIRI**, vengono inseriti in un registro che contiene indicazione del codice di ogni macchina ed elenco dei programmi installati su ciascuna di esse.

Su ogni macchina viene installato un firewall che impedisce all'utente di poter scaricare autonomamente programmi.

In particolare, inoltre, ogni esponente aziendale:

- non dovrà porre in essere pratiche di scaricamento dati (file sharing) attraverso lo scambio e la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web
- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo Peer to Peer) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da copyright;
- non dovrà utilizzare la posta elettronica per ricevere, memorizzare o spedire materiale che violi il copyright, il marchio o altre leggi sul diritto d'autore;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore;

La Società resta pertanto obbligata nei confronti dell'autore o del titolare di tali diritti a prestare ogni collaborazione per impedire o contrastare eventuali azioni lesive o di disturbo messe in atto da terzi, con qualsiasi mezzo.

## **5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche o "ad evento" da parte del Responsabile (esterno) IT della Società;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile di Area e di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni della legge sul diritto d'autore e sulle opere dell'ingegno aventi configurazione cartacea, informatica o telematica;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile IT, della scadenza di licenze di utilizzo di programmi software, nonché segnalazione dell'eventuale utilizzo ultrattivo rispetto all'intervenuta scadenza;

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Finanza, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

## ALLEGATO SEZIONE H

### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies).

#### **Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, L. n. 633/1941**

E' punito colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

E' prevista una pena più grave nelle ipotesi in cui i comportamenti delittuosi sopra descritti siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate e contenute al primo comma, lettera a-bis; restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/01 tutte le altre condotte descritte dalla sopracitata Legge).

#### **Art. 171-bis l. n. 633/1941**

E' punito chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

E' altresì punito l'autore, se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sono previsti aumenti di pena nei casi in cui il fatto è di rilevante gravità.

E' punito, inoltre, colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati. La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

#### **Art. 171-ter l. n. 633/1941**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale colui che, a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È prevista una pena più grave nei confronti di chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### **Art. 174-quinquies l. n. 633/1941**

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore che emetterà un provvedimento comportante la sospensione dell'esercizio o dell'attività.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività.

**Art. 171-septies l. n. 633/1941**

Sono puniti anche:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l. n. 633/1941.

**Art. 171-octies l. n. 633/1941**

E' punito chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

E' maggiormente sanzionato il fatto di rilevante gravità.

## SEZIONE I

### 1. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies).

La legge 3 agosto 2009, n. 116 in materia di lotta alla corruzione, ha inserito, nell'ambito del d.lgs. 231/01, il nuovo art. 25 decies (erroneamente definito "novies"), con l'aggiunta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, del delitto previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., ossia l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La legge n. 116/2009, stabilisce che, qualora il reato ex art. 377 bis c.p. sia commesso dai soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. 231, nell'interesse o a vantaggio della Società nella cui compagine gli stessi svolgono la loro attività lavorativa, ciò potrà determinare la responsabilità "amministrativa" della persona giuridica stessa, con conseguente eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.

Rispetto a tale fattispecie è prevista l'irrogazione di sole sanzioni pecuniarie e non anche interdittive quali all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/01.

Tale reato viene trattato nell'Allegato in calce al presente Capitolo.

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria sopra evidenziati, le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società, risultano:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

Costituiscono situazioni di attenzione, sebbene solo in via prudenziale, i seguenti processi:

- Gestione del Personale,
- Rapporti con procuratori alle liti, consulenti esterni, CTP, testi nei procedimenti giudiziari,
- Testimonianze in corso di giudizio e alla Polizia Giudiziaria.
- Gestione affari legali

### 3. Regole generali di comportamento

Il Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione di tale reato è costituito dall'insieme delle norme del Codice Etico che, tra l'altro, impone il dovere di onestà di ogni appartenente alla stessa, nonché dalle prescrizioni specifiche di cui al presente Protocollo comportamentale ed alle procedure aziendali vigenti.

### 4. Procedure specifiche

In particolare, è fatto divieto a chiunque, ed agli Esponenti aziendali, di influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria, anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura, ovvero mediante violenza o minaccia.

È fatto obbligo di prevedere che la scelta della assistenza legale da parte di chi ne abbia necessità avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.

Ciascuno dovrà operare in modo assolutamente corretto nell'ambito delle proprie mansioni, nella previsione di dover potenzialmente provvedere alla spiegazione del proprio operato davanti all'Autorità Giudicante e Inquirente, sia in modo diretto, che a mezzo di testimonianza resa da terzi. L'Esponente aziendale chiamato a testimoniare dovrà rispondere alle domande rivoltegli riportando la verità e completezza dei fatti per come da lui conosciuti.

La Società dovrà fornire istruzioni al proprio difensore nominato e condividere con lui la strategia di conduzione dell'attività giudiziaria, anche con riguardo alle attività espletate da Consulenti e CTP nominati dalla Società.

Il legale nominato dovrà aggiornare la Società circa l'andamento processuale e lo svolgimento delle udienze.

Nel caso in cui vengano effettuati accessi presso i siti ove opera la Società e vengano disposti dall'Autorità giudiziaria, attraverso organi di Polizia giudiziaria, verifiche ed interrogatori di Esponenti aziendali, tali interrogatori dovranno essere condotti in locali all'uopo adibiti, alla presenza esclusiva del teste, del legale incaricato e del rappresentante dell'Autorità procedente e senza possibilità di effettuare riprese video o audio.

Della tenuta dell'interrogatorio dovrà essere data pronta informativa all'Organo amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza.

#### **5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere immediata comunicazione della disposizione dell'Autorità giudiziaria (Inquirente o Giudicante) di interrogatori o di accessi effettuati presso la Società, nonché dovrà ricevere comunicazione periodica dei procedimenti giudiziari o relativi ad indagini, in cui la Società, ovvero suoi esponenti, ne siano parti.

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.



ALLEGATO SEZIONE I

**Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**Art. 377 bis c.p., introdotto dalla L. n. 116/2009, (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).**

E' punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

## SEZIONE L

### 1. Reati ambientali ex D. Lgs 121/11, art 25 undecies

Mediante il Decreto Legislativo 121 del 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, è stata introdotta nel ns. Ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i reati ambientali.

Con tale norma si è provveduto ad introdurre nei reati presupposto una serie di norme già contenute nel decreto legislativo 152 del 2006, nonché le fattispecie previste dai nuovi artt. 727bis e 733bis C.P., in tema di salvaguardia di specie ed habitat protetti.

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

Con riferimento ai reati ambientali sopra evidenziati, le attività esercitate da **MIRI** sono in parte non applicabili, come risulta dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società. Costituiscono, comunque, situazioni di attenzione i processi collegati alle attività svolte presso i cantieri, che possono prevedere smaltimento di rifiuti e di materiali di scarto.

La società ha comunque stabilito di condurre una attività di controllo e vigilanza preventiva, sia con strumenti contrattuali che secondo uno specifico protocollo interno, sulle attività svolte da terzi che possano presentare rischi di commissione dei suddetti reati

### 3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

### 4. Procedure specifiche

In ordine a tutte le attività dei magazzini, inoltre, **MIRI** ha predisposto specifiche procedure operative che definiscono in dettaglio le modalità di gestione dei rifiuti, con raccolta differenziata, onde prevenire eventuali dispersioni, nonché particolari cautele per il risparmio idrico ed elettrico.

### 5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte dei Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni ambientali in oggetto

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

## ALLEGATO SEZIONE I

### Reati ambientali

#### **Inquinamento ambientale (452-bis c.p.)**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000,00 a 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Disastro ambientale (452-quater c.p.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.)**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### **Circostanze aggravanti (452-octies c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

#### **Associazione per delinquere (416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi

*le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis)*

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.).**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta\* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità*

trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

**Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733bis c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto\* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 2)**

Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 3)**

Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 5)**

Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro

Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda

da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

**Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 11)**

Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

**Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 13)**

Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art 256, comma 1)**

Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**Discarica non autorizzata (d. Lgs. 152/06, art 256, comma 3)**

Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

**Miscelazione di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 256, comma 5)**

Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/06, art 256, comma 6)**

Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da

duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

**Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, art 257, comma 1)**

Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

**Bonifica dei siti da sostanze pericolose (d. Lgs. 152/06, art 257, comma 2)**

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. Lgs. 152/06, art 258, comma 4)**

Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 259, comma 1)**

Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 260, comma 1)**

Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (d. Lgs. 152/06, art 260, comma 2)**

Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

**Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (d. Lgs. 152/06, art 279, comma 5)**

Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con



l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 150/92, art 1, comma1)**

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 150/92, art 1, comma2)**

Comma 1) Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

**Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 549/93, art.3)**

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 7

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o



commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

**Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs 202/07, art 9, comma2)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

## SEZIONE M

### 1. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex L. 171/17, art 25 duodecies

Mediante la Legge 171 del 2017 è stato modificato l'art. 25 duodecies, in tema di sfruttamento del lavoro irregolare dei cittadini di paesi terzi

Con tale norma si è provveduto ad introdurre nuovi reati presupposto relativi al finanziamento o all'effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello stato e all'ingresso illegale nel territorio dello stato

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le attività esercitate da **MIRI** risultano non particolarmente significative, come risulta dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società. La società ha comunque stabilito di condurre una attività di controllo e vigilanza preventiva sulle attività relative all'eventuale assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi

### 3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

### 4. Procedure specifiche

In ordine alle attività in oggetto, inoltre, **MIRI** ha ritenuto non necessarie specifiche procedure operative anche in ragione del regime di controlli già esistenti.

### 5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte del Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Sistema Gestione Integrata, Procuratori, Consulenti e Outsourcers – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE M

Reati nei confronti di cittadini irregolari

La **legge 17 ottobre 2017, n. 161** pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 258 del 4/11/2017 e recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*-

**Art. 30 Modifiche al codice penale,**

*“omissis...”*

All'articolo **25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

I nuovi reati presupposto sono, quindi, quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998:

*“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente **l'ingresso nel territorio dello Stato**, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di **reclutare persone da destinare alla prostituzione** o comunque allo **sfruttamento sessuale o lavorativo** ovvero riguardano **l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento**;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

...

*Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, **favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato** in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”*

## SEZIONE N

### **LEGGE 20 novembre 2017, n. 167**

### **Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.**

Introduce l'articolo **25 terdecies "Razzismo e xenofobia"** che recepisce i reati presupposto di cui alla Legge 13 ottobre 1975 n. 654 per la **propaganda, l'istigazione e l'incitamento e sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra.**

#### **1. Attività sensibili**

Considerate le attività svolte da MIRI la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale di MIRI compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

#### **2. Regole generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

#### **3. Procedure specifiche**

In ordine alle attività in oggetto, inoltre, **MIRI** ha ritenuto non necessarie specifiche procedure operative anche in ragione del regime di controlli già esistenti.

#### **4. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte del Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto

L'Amministratore Delegato, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO SEZIONE N**

**LEGGE 20 novembre 2017, n. 167**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.**

Art. 5

Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n.654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave osull'apologia».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies e' inserito il seguente: «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). –

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

## SEZIONE O

### 1. Tutela per i dipendenti e/o collaboratori che segnalino illeciti (c.d. whistleblowing)

La presente disciplina provvede ad introdurre una specifica tutela per i dipendenti pubblici e privati che segnalino illeciti

In particolare, recentemente, è stato emanato il D. Lgs. 24/23, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Per motivi di spazio la norma non viene riportata in allegato.

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto, in applicazione del D.Lgs. 24/23, trattandosi teoricamente di qualsiasi processo aziendale, e di qualsiasi funzione aziendale, la società non ha inserito una specifica tipologia di processo sensibile nella Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 ma ha predisposto una apposita procedura di gruppo, pubblicata sul sito aziendale e resa disponibile a tutti gli interessati. Tale procedura è riportata anche nel Modello Parte Generale.

### 3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

### 4. Procedure specifiche

Con riferimento ai reati in oggetto la società, come sopra riportato, ha predisposto una apposita procedura che prevede la segnalazione, anche anonima, degli illeciti

La segnalazione verrà inoltrata ad un Gestore delle Segnalazioni, nominato dall'azienda, che si occuperà con le dovute cautele di valutare le necessarie azioni conseguenti

### 5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte dei Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccipite violazioni delle disposizioni in oggetto

L'Amministratore Delegato, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

## ALLEGATO SEZIONE O

### DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

**Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (...omissis...)**

Con tale norma vengono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

### LEGGE 30 novembre 2017, n. 179

**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  
la seguente legge:

#### **Art. 1**

Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti

1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).  
- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo

si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'invio e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

## **Art. 2**

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità



dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

### **Art. 3 (abrogato)**

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## SEZIONE P

### 1. Reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies

Con tale norma si è provveduto ad introdurre specifiche sanzioni per le dichiarazioni fraudolente relative alle operazioni richiamate nelle fatture (e negli <<altri documenti>>) nelle varianti della inesistenza "oggettiva" e "soggettiva", nonché relative agli <<altri artifici>>, diversi dalle fatture e dagli altri documenti e, soprattutto, per "emissione" di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, a prescindere dalla "dichiarazione fraudolenta" (art. 8 d. l. 74/2000);

La norma inoltre prevede ulteriori sanzioni per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.l. 74/2000), per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.l. 74/2000) e per i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10 quater del d.l. 74/2000); per il delitto di "emissione" di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, a prescindere dalla "dichiarazione fraudolenta" (art. 8 d. l. 74/2000); per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.l. 74/2000) e del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.l. 74/2000) e dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10 quater del d.l. 74/2000)

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto, si rimanda anche a quanto stabilito nella Parte Speciale per i reati societari, in quanto, date le dimensioni della società, le operazioni tributarie vengono svolte dalle medesime funzioni

E' opportuno rilevare che la Società ha frequenti interscambi con realtà estere specialmente in acquisto, ed un numero molto elevato di fornitori, fattori che costituiscono degli oggettivi indici di rischio intrinseco e impongono la necessità di controllo nell'ambito dei reati tributari

### 3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

La società non ha attualmente un sistema di "cooperative compliance al quale fare riferimento per una gestione integrata del rischio in oggetto e non esiste un sistema formalizzato di misure finalizzate ad ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità delle informazioni economico-finanziarie prodotte dalle Società. L'assenza di quanto sopra rilevato, che non comporta la violazione di alcuna prescrizione in materia, impedisce di ipotizzare una gestione integrata del rischio.

Dal punto di vista amministrativo esiste però un sistema di controllo/approvazione Ordine di Acquisto – Fattura, che costituisce un presupposto necessario per la possibilità di effettuare adeguati controlli sul ciclo passivo, ovvero su una delle attività maggiormente sensibili per il tema in discussione

### 4. Procedure specifiche

Con riferimento ai reati in oggetto la società sta predisponendo una apposita procedura che prevede la corretta segregazione delle attribuzioni nelle attività di natura tributaria, procedura che andrà ad affiancare quanto già previsto in ambito dei reati societari

Tale procedura sarà oggetto di apposita comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori.

La Società sta inoltre operando alla predisposizione di una procedura di accreditamento della lista fornitori, che preveda controlli di tipo sostanziale (assenza di pregiudiziali e di notizie critiche; verifica lista antiterrorismo; esistenza effettiva sede; etc.).

Qualora questa procedura sia definita, sarebbe raccomandabile prevedere delle soluzioni integrative, anche se realizzate su base campionaria (preferibilmente, in questo caso, su operazioni/classi di fornitori a maggiore rischio potenziale e con volume di intermedio superiore a determinate soglie minime).

## 5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte in due distinte linee d'azione.

Con riferimento ai flussi richiesti dall'OdV viene comunicato alle funzioni responsabili di trasmettere periodicamente quanto segue:

a) ogni dichiarazione fiscale ordinaria o integrativa annuale presentata, con relativo protocollo che ne certifichi l'invio e con evidenza della sottoscrizione del legale rappresentante ovvero: dichiarazione Iva, dichiarazione Redditi/Irap, modello 770.

b) ogni eventuale variazione (se del caso, con comunicazione negativa: "nulla è cambiato") ai contratti in essere relativi alle funzioni sensibili: consulente fiscale; consulenze software; consulenza del lavoro.

Con riferimento ai flussi da acquisire su iniziativa dei Responsabili in presenza di accadimenti specifici, il flusso comunicativo dovrà essere integrato con lo scambio informativo con il Collegio Sindacale e con il Revisore dei conti.

Sono parte necessaria del processo di controllo sopra indicato anche i seguenti momenti di controllo:

- a) verifica della corretta esecuzione del processo di approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) verifiche sul ciclo attivo e passivo.

Viene data infine pronta comunicazione, da parte dei Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto nonché ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

## ALLEGATO SEZIONE P

### **La legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante "disposizioni urgenti disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124**

Per l'effetto delle modifiche all'articolo 25 *quinquiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rubricato reati tributari, l'ente sarà chiamato a rispondere:

- con una sanzione pari a 500 quote per il delitto di:
  - (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio (di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
  - (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
  - (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
  
- con una sanzione pari a 400 quote per il delitto di:
  - (iv) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100.000 euro (di cui all'articolo 2 comma 2-bis del d.lgs. 74/2000);
  - (v) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro (di cui all'art. 8 comma 2-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
  - (vi) occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
  - (vii) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo [4](#), la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo [5](#), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo [10 quater](#), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un [profitto](#) di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo [9](#), comma 2, lettere c), d) ed e) [\(2\)](#).

Inoltre, il nuovo articolo 25 *quinquiesdecies* prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- (i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- (iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La nuova disposizione è in vigore dal 25/12/2019.

SEZIONE Q

**Il D.Lgs. 184/2021, pubblicato in GU n. 284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40, ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. 231/01 inserendo un nuovo articolo**

**1. art. 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.**

La riforma delle norme penali in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stata attuata con d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

Il decreto – adottato in esecuzione della legge di delegazione europea 2020/2021, l. n. 53/2021 – costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il decreto in esame si compone di sei articoli, di cui gli ultimi tre disciplinano la trasmissione di dati statistici e informazioni alla Commissione europea in relazione alla materia oggetto della Direttiva 2019/713, nonché il coordinamento con gli altri Stati membri, sancendo, peraltro, la clausola di invarianza finanziaria. Più rilevanti appaiono, per il penalista, i primi tre articoli, il cui contenuto deve essere oggetto di una più approfondita esposizione.

La norma centrale, in particolare, è rappresentata dall'art. 2, che da un lato modifica il testo e la rubrica dell'art. 493-ter c.p. e, dall'altro, introduce un nuovo art. 493-quater c.p., creando così un piccolo sistema di reati volti a prevenire e punire le condotte fraudolente relative agli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

L'art. 3 del d. lgs. n. 184/2021, che reca “*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”, e introduce i reati in materia di mezzi di pagamento diversi tra i contanti tra i presupposti per la responsabilità delle persone giuridiche. La norma, in particolare, inserisce un art. 25-octies.1 nel d. lgs. n. 231/2001, che configura tre diversi livelli di responsabilità dell'ente, a seconda di quale sia il reato presupposto: la forma più grave, prevista dal c. 1, lett. a), riguarda l'ipotesi di cui all'art. 493-ter; la seconda fattispecie, di cui al c. 2, lett. b), accomuna i reati di cui all'art. 493-quater e 640-ter c.p., nella versione aggravata sopra esposta; l'ipotesi meno grave, residuale, invece, riguarda la già citata fattispecie di “ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Sul versante sanzionatorio, significativo appare il fatto che la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote prevista per il caso di indebito utilizzo e falsificazione di mezzi di pagamento sia equivalente a quella prevista per l'illecito dell'ente derivante dalla commissione del reato di falsità in monete di cui all'art. 453 c.p.; i reati-base sono, infatti, puniti con sanzioni assai differenti, ma l'equiparazione della responsabilità dell'ente è chiaro indice del fatto che il legislatore valuta come egualmente gravi la falsificazione di monete e la contraffazione di strumenti di pagamento differenti, almeno quando operate all'interno di organizzazioni complesse.

Il c. 3 del nuovo art. 25-octies.1, poi, dispone l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, d. lgs. 231/2001 all'ente che si renda responsabile di un illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti; tale norma attua l'esplicita indicazione contenuta nell'art. 11 della direttiva, in base al quale alle persone giuridiche debbono essere imposte, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche varie forme di sanzioni interdittive.

Più recentemente (introdotta dalla l. 137/23) è stato inserito nella specifica fattispecie l'art. 512 bis c.p. relativo al “Trasferimento fraudolento di valori”

## 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto, vengono considerate quali attività sensibili tutte quelle relative alla gestione e alla transazione di risorse finanziarie, quali incassi e pagamenti nonché quelle relative alla gestione della cassa

Le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di media gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato

## 3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

In particolare si fa riferimento a quanto stabilito per i reati previsti dall'art. 25 opties.

## 4. Procedure specifiche

Con riferimento ai reati in oggetto la società sta predisponendo controlli specifici da effettuarsi sul rispetto delle prescrizioni in termini di tracciabilità dei flussi finanziari e sulla corretta registrazione delle fatture ai fini fiscali che si associano a quanto già previsto dalle procedure amministrative esistenti e relative al controllo di gestione.

Tale procedura sarà oggetto di apposita comunicazione a tutti i dipendenti e collaboratori.

## 5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte del Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccipite violazioni delle disposizioni in oggetto

Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO SEZIONE Q**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 n. 184**

**Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 25 -octies è inserito il seguente:

«Art. 25 -octies .1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) .

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493 -ter , la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493 -quater e per il delitto di cui all'articolo 640 -ter , nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»

**Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta

**Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (introdotto dalla l. 137/23)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli [648](#), [648 bis](#) e [648 ter](#), è punito con la reclusione da due a sei anni.



**Articolo 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

## SEZIONE R

### 1. I reati di contrabbando, art. 25 sexiesdecies

Il D.Lgs. 75/2020, oltre ad avere ampliato il novero dei reati tributari e dei reati contro la Pubblica Amministrazione presenti nell'elenco dei "reati presupposto", ha inserito anche i reati di contrabbando, tramite l'articolo 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Il termine contrabbando indica l'offesa diretta contro gli interessi finanziari dello Stato e degli enti pubblici minori, cioè il delitto fiscale che si compie in evasione dei dazi e delle imposte di produzione e consumo

La perpetrazione di un illecito di contrabbando si ripercuote sulle finanze comunitarie, a seguito dell'istituzione di un'unione doganale comune a tutti gli Stati membri: invero, i dazi doganali costituiscono una risorsa propria dell'Unione Europea e come tali concorrono al finanziamento del bilancio eurounitario. Per rendersi conto della portata del fenomeno, basti pensare che, secondo le stime dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il commercio delle sole sigarette causa, ogni anno, perdite finanziarie pari a dieci miliardi di euro al bilancio dell'Unione e dei suoi stati membri".

L'inserimento dei reati di contrabbando nell'elenco dei "reati presupposto" 231 comporta per le Società che intrattengono rapporti con i paesi extra UE la necessaria valutazione dell'idoneità del proprio Modello organizzativo, se adeguato rispetto alla novità normativa, sia sotto il profilo di risk assessment, che sotto il profilo di risk management.

Anche gli Organismi di Vigilanza, alla luce della novità normativa, sono tenuti a riesaminare la procedura dei flussi informativi, per valutare eventuali integrazioni alle informazioni trasmesse ad esempio nell'ambito del ciclo passivo, in particolare per quanto concerne i rapporti con i fornitori extra UE.

### 2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto, vengono considerate quali attività sensibili tutte quelle relative all'importazione di merci da paesi extracomunitari, ovvero al ciclo passivo (merce importata senza i dovuti controlli, merce senza attinenza con quanto inserito in bolletta doganale), al processo di individuazione e selezione degli spedizionieri, al processo di approvvigionamento delle materie prime, e soprattutto al processo di conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

Le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

### 3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

### 4. Procedure specifiche

Con riferimento ai reati in oggetto sono stati adottati specifici strumenti di controllo, di interesse anche per gli OdV ai fini di una corretta attività di vigilanza, tra cui la verifica sull'esistenza di un'anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata, puntuali controlli su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità, nonché

verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri, l'individuazione ed esame preventivo delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto, il confronto con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci, ed anche il confronto costante con professionisti esperti nel settore.

#### **5. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte

L' Organismo di Vigilanza, nel corso dei propri audit di controllo sull'efficace attuazione del Modello, è tenuto a confrontarsi con l'area logistica, dove avviene il controllo di qualità, tecnico e documentale delle merci, nonché con l'area amministrativa, per la corretta applicazione di dazi, pagamenti, accise.

- pronta comunicazione, da parte del Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto

L'Amministratore Delegato, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

**ALLEGATO SEZIONE R**

**Articolo 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo [9](#), comma 2, lettere c), d) ed e)

## SEZIONE S

### **1. artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.**

Il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

La Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il Patrimonio culturale” e nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt 25 septiesdecies e 25 duodevicies

L'articolo 25-septiesdecies comporta l'ampliamento dei reati presupposto accogliendo tra questi anche le fattispecie di cui agli articoli:

- 518-bis c.p. “Furto di beni culturali”
- 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”
- 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”
- 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”
- 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”
- 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”
- 518-undecis c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”
- 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”
- 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d'arte”.

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l'applicazione delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.

L' 25-duodevicies prevede invece la responsabilità dell'Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:

- 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”
- 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Inoltre, il medesimo articolo sanziona con l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01, l'Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Per gli Enti che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione vi è pertanto la necessità di eseguire una nuova valutazione dei rischi reato presupposto ricomprendendo anche le nuove fattispecie.

### **2. Attività sensibili**

Con riferimento ai reati in oggetto, data la particolarità delle fattispecie di reato l'esposizione al rischio sarà riscontrabile all'interno di Enti che svolgono specifiche attività quali ad esempio organizzatori di eventi espositivi, società di trasporti, soggetti che operano nella vendita o intermediazione di opere, case d'asta.

In questa sede sono comunque state considerate, per pura completezza di indagine, quali attività sensibili, quelle relative ad ipotesi particolari ed occasionali come l'organizzazione di mostre e la ristrutturazione di immobili di pregio

Le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Amministratore Delegato, Direttore Generale, Responsabile Finanza, Procuratori, Consulenti e Outsourcers.

### **3. Regole generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui sopra.

### **4. Procedure specifiche**

Con riferimento ai reati in oggetto, stante la remota possibilità di potenziale commissione del reato, non sono stati adottati specifici strumenti di controllo,

### **6. Funzioni peculiari dell'OdV per tali rischi-reato**

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte delle funzioni coinvolte
- pronta comunicazione, da parte del Responsabili di Funzione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto

L'Amministratore Delegato, i Dirigenti e i Responsabili di Funzione – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con cadenza periodica trimestrale o con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subiecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

## ALLEGATO SEZIONE S

### Articolo 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

### Articolo 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

#### **Furto di beni culturali art. 518 bis CP**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo [625](#) o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

#### **Ricettazione di beni culturali art. 518 quater CP**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo [628](#), terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo [629](#), secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Riciclaggio di beni culturali art. 518 sexies CP**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare

l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

#### **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali art. 518 octies CP**

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

#### **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali art. 518 novies CP**

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

#### **Importazione illecita di beni culturali art.518 decies**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli [518 quater](#), [518 quinquies](#), [518 sexies](#) e [518 septies](#), importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

#### **Uscita o esportazione illecite di beni culturali art.518 undecies CP**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

#### **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici art.518 duodecies CP**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000<sup>[2]</sup>.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o



artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

#### **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici art.518 terdecies CP**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo [285](#), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

#### **Contraffazione di opere d'arte art.518 quaterdecies CP**

É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.